

ATTESA PER IL 12 GENNAIO PROSSIMO UNA SENTENZA
DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

GRADUATORIE, IL MOMENTO DELLA VERITÀ

NUOVO ROUND DELLA CONTESSA TRA PRECARI STORICI E SPECIALIZZATI

da Italia Oggi del 7/1/2004

Un nuovo round nell'interminabile contesa sulle graduatorie provinciali permanenti, tra docenti abilitati all'insegnamento (per concorso o per esame decentrato specifico) e quelli specializzati nell'insegnamento mediante frequenza (ed esame finale) degli appositi corsi universitari (Ssis). È fissata per il prossimo 12 gennaio, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la discussione ai fini della sospensiva delle graduatorie provinciali permanenti, formulate dal centro servizi amministrativi di Roma (ex provveditorato agli studi). Analoghi ricorsi sono stati presentati avverso graduatorie permanenti di altre province. I precari storici (docenti abilitati a seguito di concorso o esame specifico) contestano che gli insegnanti specializzati (Ssis) possano beneficiare, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti relative alle diverse discipline, del bonus di trenta punti per ciascuna abilitazione conseguita e degli ulteriori 3 punti assegnabili in relazione al titolo. Con una sentenza recente (n. 6339, del 14 luglio 2003), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, su vari ricorsi dei docenti specializzati Ssis, aveva annullato il decreto del ministero dell'istruzione (n. 40/03) nella parte in cui prevedeva l'attribuzione ai docenti abilitati, mediante concorso o esame decentrato, di un punteggio aggiuntivo di 18 punti. L'assegnazione di questo punteggio, non previsto dalla legge, doveva avere, secondo gli intenti prospettati dall'amministrazione, la funzione di riequilibrare le posizioni dei docenti abilitati (i c.d. precari storici), rispetto a quelle dei docenti specializzati (Ssis). In relazione a quest'ultima sentenza, le graduatorie provinciali permanenti sono state rettificata con la decurtazione del bonus di 18 punti attribuiti ai precari storici. I nuovi ricorsi avverso le graduatorie provinciali riaprono il problema, sottolineando che le precedenti sentenze del Tribunale amministrativo (per esempio: la n. 4731 del maggio 2002) e la successiva (confermativa) del Consiglio di stato sulla stessa materia, non sarebbero state pienamente attuate. In particolare, la circolare del ministero dell'istruzione (n.69 del 14 giugno 2002) avrebbe solo parzialmente eseguito la sentenza (Tar Lazio n.4731/02), omettendo l'applicazione di alcuni principi essenziali enunciati dai giudici amministrativi. Di conseguenza, le graduatorie provinciali, sebbene ripetutamente modificate, presenterebbero ancora vizi di legittimità risalenti, appunto, alla mancata piena attuazione della citata sentenza.

La nuova questione. Con il nuovo ricorso promosso dai precari storici, sono state impugnate le attuali graduatorie permanenti redatte dal Csa di Roma, come in precedenza erano state impugnate per gli stessi motivi le graduatorie di altre province. La causa della prospettata situazione di illegittimità sarebbe la circolare ministeriale, che, nel dettare le disposizioni per le ret-

tifiche delle graduatorie, avrebbe omesso, secondo i ricorrenti, di ribadire e attuare il principio della stretta correlazione tra la singola procedura di specializzazione (di durata biennale) e la conseguente specializzazione in una singola classe di concorso. Il bonus di trenta punti per la specializzazione Ssis potrebbe essere fatto valere, ad avviso dei ricorrenti, per una sola specializzazione. L'attribuzione del bonus a una pluralità delle specializzazioni conseguite nell'ambito di una unica procedura e nell'arco biennale della formazione specialistica, produrrebbe una 'distorsione iperbolica di punteggi' incompatibile con la costruzione logica operata nella sentenza dai giudici amministrativi. Il docente che durante il corso di specializzazione Ssis avesse conseguito diverse abilitazioni, verrebbe a beneficiare di trenta punti per ogni classe di concorso, nonostante la unicità della procedura abilitante. Il principio di stretta correlazione tra la procedura abilitante di durata biennale e la conseguente specializzazione, consentirebbe, invece, l'assegnazione del bonus di 30 punti in una sola graduatoria (per classe di concorso): quella relativa alla disciplina per la quale il docente ha scelto di seguire la procedura di specializzazione (abilitante) di durata biennale. La questione posta dai precari storici riguarda anche il punteggio aggiuntivo attribuibile alle abilitazioni/specializzazioni. L'attribuzione di ulteriori 3 punti dovrebbe essere esclusa in caso di pluralità di abilitazioni dello stesso ambito disciplinare.

I precedenti sugli aspetti specifici. La questione sollevata dai precari storici ha specifici precedenti in altre sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Veneto e di quello della Toscana. La sentenza del Tar Veneto (n. 2163/03) considera legittima (in relazione alla circolare ministeriale n. 17/2002) l'attribuzione del bonus (30 punti) relativamente alle abilitazioni conseguite per una pluralità di classi di concorso. Parimenti, secondo la richiamata sentenza, può essere attribuito il punteggio aggiuntivo (3 punti) per il superamento di altri esami ai soli fini abilitativi. Il problema ora prospettato al Tribunale amministrativo del Lazio non è di facile soluzione, tanto meno in via di urgenza.

Con il ricorso viene avanzata la richiesta di sospensione degli atti impugnati, vale a dire: la sospensione delle graduatorie provinciali già rettificata, sulla base delle quali sono state conferite le supplenze annuali per l'anno scolastico in corso.